



assoprevidenza

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE

Prot. n. 34/TT/tt

Roma, 1° aprile 2019

On.le

**COVIP – Commissione di Vigilanza  
sui Fondi Pensione**

Piazza Augusto Imperatore, 27  
00186 ROMA

**Allegati:** 1

**Oggetto:** Osservazioni associative sul documento di consultazione “Disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive”

Con riferimento al documento in oggetto, si trasmettono in allegato le osservazioni associative.

Con i migliori e più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Sergio Corbello)

## Osservazioni sul documento di consultazione “Disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive”

Il 14 febbraio scorso la Commissione ha sottoposto a pubblica consultazione lo Schema di nuove “Disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive”, da adottare in sostituzione delle prescrizioni di cui alla Deliberazione COVIP del 21 settembre 2011. La pubblica consultazione si chiude il 1° aprile 2019.

ASSOPREVIDENZA, nella circolare predisposta per richiedere osservazioni da parte degli Associati, già ebbe a rilevare di non intravedere specifiche negatività per i fondi pensione, non ponendosi la necessità di variare le attuali scelte in merito alla differenziazione o meno per sesso delle prestazioni pensionistiche.

Si ravvisa, per altro, l’opportunità di fornire chiarimenti circa taluni profili della problematica poste in evidenza da forme complementari “assicurate”.

Come già analizzato dagli enti esponenziali di settore e dai fondi stessi in maniera approfondita nel corso del 2012<sup>1</sup> - anno di prima applicazione del divieto di diversificazione di gender nei prodotti assicurativi - la differenziazione, considerata solo per prestazioni direttamente dipendenti dalla durata della vita umana, risultava comunque consentita per soggetti non regolati dalla direttiva assicurativa.

La novità contenuta nella disciplina sottoposta a consultazione sembra, quindi, consistere soltanto nella circostanza che la vigilanza su “affidabilità, pertinenza e accuratezza dei dati attuariali che giustificano trattamenti diversificati” di rendite differenziate per genere, diviene di competenza della COVIP e non più di IVASS per tutte le fattispecie riguardanti le forme pensionistiche collettive, sia che erogino la prestazione in rendita in via diretta, sia indiretta, tramite un’impresa di assicurazione.

Pertanto, anche i fondi pensione che stipulano convenzioni per l’erogazione delle rendite con compagnie assicurative saranno tenuti a fornire alla Commissione un’apposita relazione, ove si attesti che l’utilizzo del fattore sesso, determinante nella valutazione dei rischi effettuata ai fini del calcolo di prestazioni differenziate, trova fondamento in dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati. La relazione dovrà essere redatta da un attuario e contenere un’indicazione dettagliata

---

<sup>1</sup> In particolare, a seguito di una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 1° marzo 2011 (c.d. sentenza Test Achats) - che ha sancito che l’elemento relativo al “genere” non può più essere considerato come un fattore determinante per differenziare i premi e le prestazioni dei contratti di assicurazione rientranti nell’ambito della direttiva 2004/113/CE e conclusi a partire dal 21 dicembre 2012 - la Commissione europea ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 13 gennaio 2012 Linee direttrici per l’applicazione della direttiva 2004/113/CE fornendo indicazioni pratiche circa gli effetti della citata sentenza sui contratti di assicurazione

della tipologia e delle fonti dei dati impiegati nella determinazione di ogni categoria di prestazione, anche accessoria e di reversibilità.

Si reputa che andrebbe precisato che detta relazione potrebbe essere messa a disposizione dei fondi dalle compagnie di assicurazione convenzionate, le quali, dispongono di tutti i dati necessari e ciò senza la necessità di uno specifico avallo del documento da parte di un attuario incaricato dal fondo medesimo, evitando così inopportuni aggravii di spesa.

Per le forme complementari che presentano diverse convenzioni in essere (relative a premi versati in tempi differenti), si ritiene che l'adempimento in discorso potrebbe essere richiesto esclusivamente per la convenzione aperta a nuovi apporti contributivi; in caso contrario, l'eventuale estensione anche a convenzioni chiuse a nuova contribuzione ma ancora efficaci, in quanto a garanzia di conversione in rendita su contributi già versati, comporterebbe maggiori oneri gestionali per la forma, che sarebbe costretta a reperire informazioni/relazioni anche tra più assicuratori.

Roma, 1 aprile 2019